

# Convenzione tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo sul riconoscimento agli effetti civili degli studi di scienze non ecclesiastiche effettuati in Università della Chiesa

La Santa Sede e lo Stato spagnolo, desiderando concludere, in esecuzione del disposto di cui all'articolo XXXI, n. 1, del Concordato, un accordo circa il riconoscimento, agli effetti civili, degli studi di scienze non ecclesiastiche effettuati in Università erette dalla Chiesa in Spagna, hanno nominato a questo fine loro Plenipotenziari i seguenti:

Sua Santità, il Sommo Pontefice Giovanni XXIII, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Hildebrando Antoniutti, Arcivescovo titolare di Sínada e Nunzio Apostolico in Spagna; e sua Eccellenza e Capo dello Stato Spagnolo don Francisco Franco Bahamonde, l'Eccellentissimo Signor don Fernando M. Castiella y Maiz, Ministro degli Affari Esteri.

I quali hanno convenuto le seguenti disposizioni:

I. Lo Stato Spagnolo riconosce, ai sensi dell'art. 31 del Concordato vigente, le Università della Chiesa erette all'interno del suo territorio in conformità al canone 1376 del "Codex Iuris Canonici".

Riconosce inoltre gli effetti civili agli studi svolti nelle Facoltà e Scuole Tecniche Superiori dedicati a scienze non ecclesiastiche, aventi i requisiti indicati nella presente Convenzione.

II. Il riconoscimento agli effetti civili di ciascuna di queste Università, dovrà essere accordato individualmente dall'Autorità civile, la quale determinerà per decreto quali sono le Facoltà (e Sezioni, nel caso) e le Scuole Tecniche Superiori (e Specialistiche, nel caso) della Università Ecclesiastica a cui si riferisce, alle quali si riconoscono tali effetti.

Il governo delle Università della Chiesa è retto da un proprio Statuto, il quale non potrà contenere, per quanto riguarda le Facoltà e le Scuole i cui studi godono di effetti civili, norme contrarie a quanto disposto nella presente Convenzione.

III. In considerazione di quanto è disposto nella Legge di Programmazione Universitaria, del 24 luglio 1943, che proclama il cattolicesimo ufficiale dell'Università spagnola, confermato anche dall'articolo XXVI del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo, le Università erette dalla Santa Sede in Spagna si chiameranno Università della Chiesa.

IV. Il riconoscimento degli effetti civili sarà valido esclusivamente per gli studi delle Facoltà che lo Stato spagnolo ha stabilito in sue Università, o delle Scuole Superiori di Insegnamento Tecnico che pure esistono ufficialmente in Spagna.

Potranno solo riconoscersi gli effetti civili all'interno di ciascuna Università della Chiesa a quelle Facoltà e Scuole Tecniche Superiori che sono in effettivo funzionamento e che sono situate, nel territorio nazionale, all'interno della stessa provincia ecclesiastica (Archidiocesi) della sede centrale.

In futuro, prima che la Chiesa crei una nuova Università o una Facoltà o Scuola Tecnica Superiore all'interno di alcuna Università già esistente, dedicata a scienze non

ecclesiastiche, nella stessa provincia civile dove già esistono altri Centri statali analoghi, la Santa Sede si accorderà previamente con il Governo spagnolo.

V. Gli studi frequentati dagli studenti spagnoli nelle Facoltà o Scuole Tecniche Superiori delle Università della Chiesa per le quali è intervenuto un accordo, conforme a quanto previsto nel precedente articolo, saranno equiparati agli effetti civili a quelli delle rispettive facoltà universitarie o Scuole Tecniche Superiori dello Stato, a partire dal momento in cui detti Centri docenti della Chiesa presenteranno effettivamente i seguenti requisiti:

1. Che nella selezione e tempo di scolarizzazione degli studenti sia rispettato quanto richiesto dalla legislazione spagnola per la Facoltà universitarie e per le Scuole Tecniche Superiori civili di Spagna.
2. Che i piani di studio di ciascuna Facoltà o Scuola Tecnica Superiore siano uguali a quelli dei Centri ufficiali dello Stato.
3. Che le prove accademiche delle materie, corsi e gradi siano le stesse che nelle Università e Scuole Tecniche dello Stato.
4. Che nella Facoltà o Scuola Tecnica Superiore dell'Università della Chiesa di cui si tratta, l'organico dei docenti sia uguale a quello dei Centri civili corrispondenti e sia effettivamente formato, almeno per tre quarti, da professori che abbiano il titolo civile di Cattedratico ordinario di Università della rispettiva materia.

Le cattedre che completano l'organico non formato da Cattedratici ordinari di graduatoria dello Stato devono essere ricoperte da Professori che hanno ricevuto una speciale abilitazione dal Ministero dell'Istruzione Nazionale. Questa abilitazione può essere concessa esclusivamente mediante esami, convocati dal Ministero a richiesta dell'Università della Chiesa, che sia in tutto uguale al concorso a cattedra di graduatoria corrispondente, sia per quanto concerne i requisiti dei candidati sia nella composizione della Commissione e numero, natura e pratica delle prove. Questa abilitazione sarà valida soltanto per quella materia, Facoltà o Scuola Tecnica Superiore e Università della Chiesa della quale si tratta, e non produrrà diritto alcuno per gli abilitati in relazione ai Centri dello Stato.

Inoltre potrà essere ammesso che regga una cattedra, all'interno di quella parte dell'organico che può essere coperta da coloro che non sono Cattedratici ordinari della graduatoria dello Stato, conformemente alla proporzione stabilita, gli stranieri che hanno occupato, come titolari, cioè come professori ordinari, una cattedra nella stessa Facoltà e materia in un'altra Università.

Tuttavia, per dare piena esecuzione al requisito della percentuale di cattedratici ordinari dello Stato e di professori abilitati, è concesso un termine corrispondente ai primi cinque corsi accademici, nei quali una Facoltà o Scuola Tecnica Superiore di una Università della Chiesa può operare con un regime provvisorio, dovendo però almeno soddisfare questi dati percentuali: nel primo corso una proporzione minima del trenta per cento di cattedratici e il cinque per cento di abilitati; al termine dei primi tre corsi, del cinquanta per cento di cattedratici e il venti per cento di abilitati; e al termine dei primi cinque corsi, del settantacinque per cento dei cattedratici e del venticinque per cento degli abilitati; cioè, la proporzione normale che stabiliscono i primi due paragrafi di questo numero 4). Il resto delle cattedre dell'organico sarà assegnato durante questo periodo a incaricati del corso.

Sia gli incaricati del corso sia coloro che reggono l'incarico, mentre sono regolarmente coperti i posti vacanti che possono verificarsi una volta raggiunta la percentuale di cattedratici alla quale si riferisce il primo paragrafo di questo numero 4), dovranno avere lo stesso grado accademico e gli stessi requisiti di coloro che occupano i Centri ufficiali civili.

5. Che il Rettore dell'Università sia di nazionalità spagnola.
6. Che il regime di tutela scolastica sia lo stesso delle Università ufficiali.

7. Che il regime corporativo studentesco sia lo stesso che si applica agli studenti universitari dello Stato.

In ciascuna di queste Università esisterà un rappresentante del Ministero dell'Istruzione nazionale, il quale dovrà necessariamente essere un Cattedratico ordinario dell'Università o Scuola Tecnica Superiore dello Stato, che informerà il Ministero circa il regime e la condizione delle materie e degli esami, in particolare in una relazione annuale. Al fine di esplicitare correttamente il suo incarico il rappresentante del Ministero avrà libero accesso a tutti gli atti accademici, di insegnamento ed esami che hanno luogo nell'Università.

VI. Inoltre potranno essere riconosciuti gli effetti civili agli studi effettuati nelle Facoltà o Scuole Tecniche Superiori delle Università della Chiesa nelle quali, presentando la maggior parte dei requisiti indicati, non si verifichi quanto è richiesto nel numero 4) del precedente articolo, a condizione che gli alunni dimostrino, al termine dei loro studi, di avere una formazione ed una capacità non inferiore a quella che è richiesta nei Centri ufficiali per il titolo in questione, mediante il superamento di una prova complessiva teorica e pratica, che si svolgerà con le stesse modalità di quelle indicate nell'articolo 20 della Legge di Programmazione Universitaria Spagnola per le Facoltà Universitarie e nell'articolo 16 della Legge di Programmazione degli Insegnamenti Tecnici per le Scuole Tecniche Superiori, dinnanzi ad una Commissione nominata dal Ministero dell'Istruzione Nazionale e composta da un Presidente, che dovrà avere un titolo di rango uguale a quello di cattedratico ordinario dei Centri; due Consiglieri cattedratici ordinari civili del ramo di insegnamento in questione e due Consiglieri, professori ordinari della Facoltà o Scuola Tecnica Superiore della Chiesa. L'attribuzione degli effetti civili al titolo di Dottore potrà essere esclusivamente concessa agli studenti i quali in precedenza abbiano ottenuto il riconoscimento degli effetti civili della laurea mediante un esame della loro tesi effettuato da una Commissione composta come sopra indicato.

In questi casi, è necessario che i professori della Facoltà e Scuola Tecnica Superiore dell'Università della Chiesa che reggono la cattedra abbiano un titolo superiore.

Anche in questi casi, quanto uno studente decide di trasferirsi, prima di aver terminato gli studi, da una Università della Chiesa ad una Università o scuola Tecnica Superiore dello Stato, dovrà superare le prove, sia teoriche che pratiche, che discrezionalmente stabilisce in ciascun caso il centro civile presso il quale intende proseguire gli studi.

VII. Potranno inoltre godere degli effetti civili i corsi di studi di quelle Facoltà o Scuole Tecniche Superiori delle Università della Chiesa che non possiedono i requisiti necessari richiesti nell'articolo 5, né quelli indicati nell'articolo 6, se i loro studenti superano in una Università o Scuola Tecnica Superiore dello Stato tutte le prove accademiche di materie, corsi e gradi che con carattere generale sono previsti nei Piani e Regolamenti delle rispettive Facoltà o Scuole Tecniche civili.

I Centri che rientrano nel sistema descritto in questo articolo saranno riconosciuti come assegnati ad una determinata Università civile.

VIII. In caso di perdita dei requisiti necessari per l'applicazione di uno dei tre sistemi di riconoscimento degli effetti civili di cui ai precedenti articoli, la Facoltà o Scuola Tecnica dell'Università della Chiesa potrà usufruire di altri sistemi.

IX. Gli insegnamenti delle Università della Chiesa, i cui studi hanno ottenuto gli effetti civili, devono conformarsi alle Leggi Fondamentali della Nazione.

I Professori di tali Università dovranno avere la previa conformità dello Stato, salvo quelli appartenenti alla Graduatoria dei Cattedratici Ordinari dello stesso o coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione alla quale si riferisce il punto 4) dell'articolo 5 di questa

Convenzione; tutti dovranno prestare – prima di assumere le loro funzioni – lo stesso giuramento che si richiede ai Cattedratici delle Università statali.

X. Lo Stato Spagnolo applicherà agli studenti stranieri delle Università alle quali si riferisce la presente Convenzione lo stesso regime che prevede la Legge e i corrispondenti accordi internazionali in materia di convalida degli studi.

XI. Gli alunni delle Università che rientrano nel sistema stabilito nell'articolo 5 della presente Convenzione pagheranno, a tempo debito, le tasse corrispondenti al rilascio del titolo ufficiale; gli alunni delle Università che rientrano nel sistema dell'articolo 6 dovranno pagare le tasse accademiche corrispondenti all'esame finale ed eventualmente le tasse che sono richieste per il rilascio del titolo, e gli alunni delle Università che rientrano nel terzo sistema pagheranno le stesse tasse accademiche ed amministrative che gli alunni ufficiali delle Università dello Stato.

## Disposizione finale

La Santa Sede e il Governo spagnolo procederanno di comune accordo alla risoluzione dei dubbi o difficoltà che potrebbero sorgere nell'interpretazione o applicazione di qualche norma della presente Convenzione, in conformità con quanto disposto nell'articolo XXXV del vigente Concordato.

## Disposizione addizionale

Avendo la Santa Sede già richiesto al Governo spagnolo il riconoscimento dei corsi di studi nell'Università della Chiesa, con sede centrale a Pamplona, il Governo spagnolo, non appena che, in seguito allo scambio degli strumenti di ratifica corrispondenti, la presente Convenzione acquisti forza obbligatoria, emanerà un Decreto per il quale si riconosceranno gli effetti civili previsti nello stesso a tutte quelle Facoltà e Scuole Tecniche Superiori di detta Università che presentino i requisiti richiesti a questo scopo nella presente Convenzione. Disposizioni successive riconosceranno di volta in volta, a richiesta della Santa Sede e man mano che verranno soddisfatti tali requisiti, anche altre Facoltà o Scuole Tecniche Superiori di Università della Chiesa, già erette o che possono erigersi in futuro.

La presente Convenzione entrerà in vigore fin dal momento dello scambio degli strumenti di ratifica, il quale dovrà verificarsi entro due mesi dalla firma.

In fede di ciò, i Plenipotenziari sopra citati firmano la presente Convenzione in Madrid, il cinque aprile del millenovecentosessantadue.

Firma: 5 aprile 1962; ratifica: 29 maggio 1962.